



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, CASALETTO,
BENCINI, MUSSINI, CAMPANELLA, ORELLANA, PEPE, BOCCHINO,
Maurizio ROMANI, FUCXSIA e BIGNAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2015^(*)

Disposizioni per l’abolizione dell’anatocismo bancario

^(*) Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – La presentazione di questo disegno di legge è motivata dalla necessità di contrastare in maniera definitiva il fenomeno dell'anatocismo bancario, generato dalla capitalizzazione degli interessi, sia passivi che attivi, relativi ai conti correnti e ai conti in pagamento.

A causa di una serie di modifiche alla legislazione dedicata alla regolamentazione della capitalizzazione degli interessi scaduti, riconducibile ai contratti bancari che ne prevedono l'esistenza, si prende atto del disallineamento tra la normativa primaria e quella secondaria, circostanza che non consente di determinare in maniera diretta e incontrovertibile se, a tutt'oggi, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso.

Nel dicembre 2013, l'entrata in vigore della legge di stabilità 2014 ha modificato il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, variazione che ha conferito al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. Precisamente, il legislatore stabiliva, alla lettera b), che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, fossero calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Pur se con una formulazione che facilmente si prestava a dubbi interpretativi, l'intento della norma era quindi di evitare la produzione di interessi su interessi nell'ambito dei conti correnti e dei conti in pagamento. Tuttavia a pochi mesi di distanza, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (cosiddetto «decreto competitività») prevedeva un'ulteriore intervento: confermando all'articolo 31 la prerogativa del CICR nello stabilire le modalità e i criteri per la generazione di interessi, reintroduceva nuovamente la possibilità di produzione di interessi sugli interessi purché capitalizzati su base annua. Ciò di fatto, avrebbe riaffermato indirettamente la legittimità dell'anatocismo bancario. Tuttavia il menzionato articolo 31 è stato successivamente abrogato in sede di conversione del citato decreto competitività, pertanto la materia è attualmente regolata dalla suddetta legge di stabilità 2014, la cui formulazione, come già detto, risulta ambigua e foriera di dubbi interpretativi.

Ritengo sia dunque compito del legislatore sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità, chiudendo in maniera definitiva la «questione anatocismo».

Si consideri anche come negli anni si sia assistito ad una grande produzione giudiziale riguardo l'erronea applicazione della capitalizzazione degli interessi, favorita dall'ambiguità interpretativa della legislazione in materia. La Cassazione civile, Sezioni unite, con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, così si esprime: «Prima che difettare di «normatività», usi siffatti non si rinvencono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla *opinio iuris ac necessitatis*) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitaliz-

zazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori».

L'articolato del presente disegno di legge, dunque, è molto semplice in quanto non stravolge l'attribuzione delle competenze per quanto concerne modalità e criteri che regolano la produzione di interessi nell'ambito bancario.

Con l'articolo 1, si specifica l'arco temporale in cui si attua la medesima periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi e si introduce il concetto di «contabilizzazione» dell'interesse che sostituisce quello di «capitalizzazione», dissipando qualsiasi dubbio interpretativo riguardo l'applicazione di interessi su interessi (ora esplicitamente esclusa), creato dalla precedente formulazione della norma.

L'articolo 2, in attesa della circolare del CICR, postulata dall'articolo 120, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevede l'applicazione della più recente delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000.

Infine con l'articolo 3 si prevede che l'adeguamento dei contratti esistenti avvenga in un arco temporale di sei mesi, senza contemplare alcuna retroattività nell'applicazione della norma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico bancario», è sostituito dal seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi, con periodicità non inferiore ad un anno, nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente titolo, prevedendo in ogni caso che:

a) nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi;

b) gli interessi periodicamente contabilizzati non possano produrre interessi ulteriori e nelle successive operazioni di contabilizzazione siano calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Art. 2.

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni

poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria».

Art. 3.

(Adeguamento dei contratti)

1. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario entro sei mesi dalla medesima data, con l'introduzione di clausole conformi alla periodicità prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

